

Alle FNP-CISL Regionali
Alle FNP-CISL Territoriali
Al Coordinamento Donne FNP-CISL
Ai RR.TT. Reg.li e Terr.li FNP-CISL
- Loro Sedi -

Roma, 28/2/2018
Circolare n. 55/ AM/ Idd
Oggetto: APE Volontario. Indicazioni operative Inps

Con la circolare n° 28 del 13 febbraio 2018 l'Inps dà piena operatività all'istituto dell'Ape Volontario, una delle novità introdotte dal Governo nella Legge di Bilancio 2017 n° 232/16.

L'APE Volontario è un prestito corrisposto a quote mensili dall'Istituto finanziatore scelto dal richiedente, iscritto a determinate forme previdenziali. Esso può essere chiesto dai lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori autonomi), alle forme sostitutive (ex fondi speciali trasporti, elettrici, telefonici, dazieri, ex Inpdai, Fondo Volo, Inpgi, Enpals) ed esclusive (ex Inpdap, Ex Ipost) e alla gestione separata, purché al momento della domanda si trovino nelle seguenti condizioni:

- almeno 63 anni di età "adeguati alla speranza di vita";
- maturazione del diritto a pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
- possesso di almeno 20 anni di contribuzione in una delle gestioni previdenziali sopra indicate. Non si considerano le maggiorazioni contributive, non si applica il cumulo ai sensi della l. 228/2012 né la totalizzazione con periodi contributivi all'estero;
- importo della pensione maturata, di almeno 1,4 volte il trattamento minimo Inps, al netto della rata da restituire. Invece, per chi ha contribuito solo dal 1/1/1996 in poi (contributivo puro) è necessario anche verificare che l'importo della pensione maturato alla data della domanda di certificazione APE non sia inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale;
- non essere titolare di trattamento pensionistico diretto alla data di richiesta di certificazione dei requisiti o alla data di vera e propria domanda di Ape. Non può inoltre ottenere l'APE volontario chi ha requisiti per la pensione di vecchiaia diversi da quelli previsti dall'art. 24, cc. 6 e 7 della l. 214/2011, oppure, chi ha requisiti per la pensione di vecchiaia alla data di domanda di certificazione dei requisiti o alla successiva domanda di APE.

I soggetti che sono in possesso della certificazione del diritto a pensione che rientrano nelle salvaguardie (c.d. "esodati"), per accedere all'APE devono rinunciare alla certificazione presentata per rientrare in una delle salvaguardie predisposte.

La domanda è compatibile con l'attività lavorativa, con la percezione di misure a sostegno del reddito e con l'APE Sociale.

L'importo minimo richiedibile è pari a € 150 (per un periodo minimo di 6 mesi), mentre l'importo massimo è determinato in base all'ammontare mensile di pensione maturato alla data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all'APE, nonché alla durata dell'Ape stesso.

L'importo comunque non può superare il:

- **75%** dell'importo mensile della pensione se erogazione del prestito supera i 36 mesi;
- **80%** dell'importo mensile della pensione se erogazione del prestito è compresa tra 24 e 36 mesi;
- **85%** dell'importo mensile della pensione se erogazione del prestito è compresa tra i 12 e 24 mesi;
- **90%** dell'importo mensile della pensione se erogazione del prestito è inferiore a 12 mesi.

Inoltre, alla data di presentazione della domanda di APE, l'importo massimo deve essere tale da determinare una rata di restituzione del prestito non superiore al 30% dell'importo mensile della pensione (sommata ad altri prestiti). Il calcolo è fatto al netto di debiti erariali, assegni divorzili e/o di mantenimento dei figli. Al fine di determinare l'importo massimo di APE ottenibile, l'importo mensile della pensione è considerato al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, compresa l'addizionale regionale, escludendo le addizionali comunali.

La domanda di certificazione del diritto all'APE può essere presentata all'INPS tramite il nostro Patronato INAS-CISL o direttamente dall'interessato. In questo secondo caso, occorre dotarsi dello SPID (codice di identità digitale). Il regime sperimentale consente di presentare la domanda entro e non oltre il **31 dicembre 2019**. Per i soggetti che hanno maturato i prescritti requisiti nel periodo compreso tra il 1° maggio 2017 e il 18 ottobre 2017, la relativa domanda dovrà essere inoltrata entro il **18 aprile 2018**, al fine di ottenere la corresponsione di tutti i ratei arretrati maturati dalla data della decorrenza dell'Ape, la quale non può essere comunque anteriore al 1° maggio 2017.

Entro 60 giorni l'Inps invierà all'interessato una risposta.

In caso di risposta positiva, verrà indicata la prima data utile di presentazione della domanda di APE; importo minimo e massimo ottenibile; durata del finanziamento.

In caso di risposta negativa, l'interessato avrà la possibilità di richiedere il riesame entro 30 giorni dalla comunicazione.

La domanda di APE deve contenere sia la proposta del contratto di finanziamento, presentata all'Istituto bancario che lo erogherà, sia la proposta del contratto di assicurazione e l'impresa assicuratrice, al quale si richiede la copertura del rischio di premorienza, nonché la domanda di accesso al Fondo di garanzia.

Per quanto riguarda i soggetti che perfezionano il requisito anagrafico a decorrere dal **1° gennaio 2021**, questi sono tenuti a esprimere nella domanda di APE la volontà o meno di accedere al finanziamento supplementare al fine di garantire l'erogazione del prestito fino al perfezionamento dell'età per la pensione di vecchiaia.

Contestualmente alla domanda di APE, l'interessato deve presentare domanda di pensione di vecchiaia. La domanda di APE e di pensione di vecchiaia non sono revocabili, salvo nei casi:

- di recesso dal contratto;
- di reiezione della domanda di APE;
- di presentazione, durante la fase di erogazione del prestito, della domanda di pensione diretta;
- di estinzione anticipata totale del finanziamento.

L'APE decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda da parte di chi è in possesso della certificazione dei requisiti, ed è erogato dall'istituto finanziatore dal 1° giorno del mese successivo al perfezionamento, oppure il 2° giorno bancario con attribuzione degli arretrati dalla data di decorrenza. Il prestito è corrisposto per 12 mensilità, fino alla maturazione del requisito previsto dalla legge per la pensione di vecchiaia.

La procedura si perfeziona nel momento in cui vengono pubblicate, nella sezione riservata al richiedente predisposta sul sito dell'INPS, l'accettazione del finanziamento e della proposta di assicurazione, pubblicazione che viene contestualmente comunicata al richiedente da parte dell'Istituto.

Viceversa, l'interessato può recedere entro e non oltre **14 giorni** dalla data di perfezionamento del contratto, dandone comunicazione, nell'area a lui dedicata nel sito dell'Inps.

Qualora nella fase di erogazione dell'APE il beneficiario presenti domanda di pensione diretta prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia, l'Inps ne dà comunicazione all'Istituto bancario che procede alla sospensione dell'erogazione del prestito; diversamente, la presentazione della domanda di pensione di reversibilità non comporta la sospensione dell'APE.

Al raggiungimento del diritto a pensione di vecchiaia, l'Inps procede al recupero del finanziamento sulle rate della pensione in base al piano di ammortamento e alla rata comunicati dall'istituto finanziatore, la quale comprende: costo di ammortamento del prestito, interessi bancari passivi, oneri relativi alla polizza per la copertura del rischio premorienza. In caso di decesso del titolare di APE, il debito residuo non si trasmette agli eredi.

L'Inps trattiene la rata di ammortamento a partire dal primo rateo mensile di pensione, al netto delle altre trattenute prioritarie, nel rispetto del quinto del trattamento pensionistico e con salvaguardia del trattamento minimo Inps.

La restituzione avviene in 240 rate mensili (20 anni).

In caso di incapacità della pensione mensile, il recupero verrà trattenuto su eventuali ulteriori pensioni in capo al soggetto titolare, con esclusione dei trattamenti assistenziali. Entro il termine di 180 giorni dalla data di scadenza del rateo di pensione incapiente, l'Istituto provvede a trattenere dai successivi ratei di pensione l'importo dovuto, fino a completamento della rata inevasa, sempre nel rispetto della salvaguardia del T.M. e del limite del quinto.

Se le rate insolute risultino pari ad un importo complessivo superiore ad € 200 e siano trascorsi 180 giorni dalla scadenza dell'ultimo rateo di pensione, l'istituto finanziatore potrà attivare il Fondo di garanzia per il recupero dell'80% del debito residuo.

Il soggetto che richiede il prestito pensionistico ha la facoltà di chiedere l'estinzione parziale o totale anticipata del debito. Nel caso di estinzione parziale, l'Istituto di credito comunica all'INPS il nuovo piano di ammortamento e l'importo della nuova rata. Le eventuali somme trattenute indebitamente sono oggetto di rimborso al pensionato direttamente da parte della banca.

Per accedere all'APE, la Legge di Bilancio 2017, ha istituito un Fondo di Garanzia, gestito dall'INPS, con una dotazione di 70 milioni di euro per il 2017 e viene alimentato con le commissioni di accesso.

La somma del prestito ricevuto non concorre a formare il reddito ai fini dell'IRPEF. Sugli interessi pagati sul finanziamento e sui premi assicurativi per rischio premorienza è riconosciuto un credito di imposta annuo nella misura massima del 50% dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti.

Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali ed è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese, a partire dalla prima mensilità della pensione, rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario in qualità di sostituto d'imposta.

Nel caso di accesso al prestito pensionistico da parte dei lavoratori del settore pubblico, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio decorrono dalla data di collocamento a riposo dell'interessato.

Per quanto riguarda la c.d. **APE Aziendale** è previsto, che i datori di lavoro del settore privato, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà, previo accordo individuale con il lavoratore, per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, possono incrementare il montante contributivo individuale, versando all'INPS, in unica soluzione, un contributo non inferiore, all'importo determinato come prosecuzione volontaria della contribuzione.

Questa possibilità non si applica ai lavoratori dipendenti del settore pubblico.

Per i Fondi di solidarietà dovranno essere adeguati gli accordi o contratti collettivi e decreti ministeriali di recepimento poiché si tratta di nuova prestazione.

Di seguito alla circolare n° 28/2018 in esame, l'Inps ha emanato il messaggio n° 737 del 16 febbraio 2018, con il quale lo stesso Istituto chiarisce che tutti gli istituti finanziatori (ad oggi hanno aderito BancaIntesa e Unicredit), oltretutto le imprese assicuratrici - che intendono aderire all'accordo siglato tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l'Associazione bancaria italiana (ABI) e l'Associazione Nazionale fra Imprese Assicuratrici (ANIA) - devono comunicare l'adesione all'Inps tramite apposito modello; per quanto riguarda gli Istituti bancari, l'adesione all'accordo deve essere portata anche all'attenzione dell'ABI.

Nel caso di recesso dall'accordo da parte di banche e/o imprese assicuratrici, la comunicazione dovrà pervenire entro il giorno 15 del mese, in quanto la stessa produrrà gli effetti a partire dal primo giorno del mese successivo; mentre le comunicazioni di recesso pervenute dopo il 15 del mese avranno effetti a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della comunicazione stessa.

Cordiali saluti.


Patrizia Volponi
(Segretario Nazionale)